



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 243/2024  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante per il periodo 1 ottobre 2015 – 11 luglio 2024 all'ex dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Sara Graziano.

Il giorno **21.10.2024** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante per il periodo 1 ottobre 2015 – 11 luglio 2024 all'ex dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Sara Graziano.

La dott.ssa Sara Graziano è stata dipendente a tempo indeterminato della Comunità delle Regole in qualità di assistente amministrativo – contabile (cat. C – liv. base) presso l'Ufficio Ragioneria dall'1 ottobre 2015 all'11 luglio 2024 (assunzione di cui alla delib. n. 158/2015). Il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie (prot. 1297/2024). A partire dall'1 aprile 2024 la dipendente era in servizio a part time per trenta ore settimanali (delib. n. 42/2024).

All'art. 198 del regolamento organico del personale dipendente è previsto che al personale che cessa dal servizio per qualsiasi causa è concessa un'indennità premio di fine servizio o il trattamento di fine rapporto come disciplinato nel D.P.G.R. 11/L/1995, modificato ed integrato con D.P.G.R. 4/L/1997 e D.P.G.R. 1/L/1998.

Nel D.P.G.R. 1/L/1998 n. 1/L è previsto che, dalla data di entrata in vigore della L.P. 2/1997 (ovvero dal 12 febbraio 1997), per tutte le cessazioni dal servizio è attribuito il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto all'art. 9 della medesima L.P. e nelle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione.

All'art. 9 della citata L.P. 2/1997 è previsto che l'indennità premio di fine servizio di cui al previgente D.P.G.R. 11/L/1995 è calcolata dalla data del 1 gennaio 1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 Cod. Civ.; inoltre, è previsto che dal trattamento di fine rapporto è detratta l'indennità premio di servizio o il trattamento di fine rapporto di competenza del relativo istituto di previdenza per i medesimi servizi e periodi utili.

All'art. 2120 Cod. Civ. è previsto che l'ammontare delle retribuzioni annuali corrisposte al dipendente (al netto di indennità di missioni, rimborsi spese, compensi in natura, retribuzione sostitutiva di ferie non godute e assegno per il nucleo familiare) venga diviso per 13,5 al fine di calcolare l'accantonamento annuale, che deve essere altresì rivalutata annualmente.

L'art. 177 del vigente C.C.P.L. 1 ottobre 2018 rimanda all'allegato E/9 del medesimo contratto la disciplina del trattamento di fine rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare. In particolare alla parte A, art. 1, c. 6 è previsto che il t.f.r. a carico dell'ente vada corrisposto all'interessato entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.

In seguito al passaggio dal regime dell'indennità premio servizio a quello di trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare, l'I.N.P.D.A.P. – Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma, con propria nota prot. 846 del 4 settembre 2001, inviata al Presidente della Giunta Provinciale, ha confermato l'esclusione dell'applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal t.f.r. al t.f.s.. Inoltre, con nota del 12 agosto 2010 l'I.N.P.D.A.P. ha individuato la competenza a versare il t.f.r. direttamente al lavoratore per la quota in capo al datore di lavoro mentre la quota a carico dell'ente previdenziale (per i rapporti di lavoro superiori all'anno) deve essere versata al datore di lavoro che, a sua volta, la deve versare al lavoratore. A tal fine il datore di lavoro deve farsi rilasciare dal lavoratore interessato un'apposita procura speciale.

Con circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010 l'I.N.P.D.A.P. ha illustrato le nuove modalità di calcolo del trattamento di fine servizio a decorrere dall'1 gennaio 2011, a seguito delle innovazioni introdotte con l'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, con la L. 122/2010.

Per effetto del D.L. 201/2011, convertito con modifiche con la L. 214/2011, dall'1 gennaio 2012 l'I.N.P.D.A.P. è confluito nell'I.N.P.S..

I termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto sono specificati all'art. 3 del DL 79/1997 convertito dalla L. 140/1997. Con la L. 147/2013 sono stati modificati i criteri di erogazione del t.f.r. dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio per pensionamento. Con successiva circolare n. 73 del 5 giugno 2014 l'I.N.P.S. ha riepilogato in merito a tali nuove modalità e termini di pagamento del t.f.r.. Nel caso di cessazione di un contratto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie avviene dopo ventiquattro mesi.

Dal prospetto di calcolo predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, che si occupa dell'elaborazione degli stipendi per la Comunità delle Regole, depositato agli atti e verificato dall'Ufficio Ragioneria, sulla base degli emolumenti ad oggi erogati alla dott.ssa Graziano risulta che l'accantonamento t.f.r. maturato e rivalutato spettante per il periodo lavorato 1 ottobre 2015 – 11 luglio 2024 è pari a 16.945,87 € complessivi, così suddivisi:

- 13,393,71 € a carico dell'I.N.P.S.;
- 3.552,16 € a carico della Comunità delle Regole (1.666,65 € quale integrazione e 1.885,51 € quale rivalutazione netta).

La dipendente ha comunicato di aver preso servizio presso altra amministrazione a far data dal 15 luglio: pertanto, essendovi stata una soluzione di continuità, il t.f.r. deve essere liquidato per intero (c. 4 art. 1 allegato E/9 CCPL 01.10.2018).

All'art. 9, c. 4 della L.P. 2/1997 è previsto che le amministrazioni possano disporre il pagamento del t.f.r. in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dagli enti previdenziali al "ricorrere di particolari circostanze", valutate caso per caso.

Valutati i tempi indicati dall'I.N.P.S. per la liquidazione della propria quota (ventiquattro mesi, di cui sopra), si ritiene opportuno liquidare all'ex dipendente l'intero importo del t.f.r. anticipando anche quanto dovuto dall'istituto previdenziale. Conseguentemente, è necessario presentare all'I.N.P.S. la documentazione necessaria per il versamento della quota del t.f.r. a carico dell'istituto previdenziale sul conto corrente della Comunità delle Regole (compresa la procura speciale da parte dell'ex dipendente a tale riscossione).

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 19/2023 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto alla ex dipendente entro i termini contrattuali e di legge;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**


1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, il trattamento di fine rapporto spettante per il periodo 1 ottobre 2015 – 11 luglio 2024 all'ex dipendente a tempo determinato dott.ssa Sara Graziano, anticipando anche quanto dovuto dall'I.N.P.S. e precisando che la quota t.f.r. a carico della Comunità delle Regole è pari a 3.552,16 € (1.666,65 € quale integrazione e 1.885,51 € quale rivalutazione netta) e che quella a carico dell'I.N.P.S. è pari a 13.393,71 € (fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale), come risultante dal prospetto predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, depositato agli atti e che si approva;
2. di impegnare 3.552,16 € al capitolo 1310 del bilancio di previsione 2024, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, importo da assoggettare alle ritenute di legge (fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale);

3. di accertare ed impegnare 13.393,71 €, rispettivamente ai capitoli 1900 dell'entrata e 4800 della spesa (partite di giro) del bilancio di previsione 2024, dando atto che tale importo viene liquidato anticipatamente alla dipendente dalla Comunità delle Regole e che il medesimo sarà trattenuto in sede di accredito della somma da parte dell'I.N.P.S. (fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale);
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria di presentare all'I.N.P.S. la documentazione necessaria per il versamento della quota del t.f.r. a carico dell'istituto previdenziale sul conto corrente della Comunità delle Regole (compresa la procura speciale da parte dell'ex dipendete a tale riscossione);
5. di dare atto che, in caso di liquidazione di ulteriori competenze spettanti all'ex dipendente rientranti nella base di calcolo del t.f.r., si dovrà provvedere alla rideterminazione di quanto corrisposto per importi dovuti superiori a 20,00 € lordi;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto alla ex dipendente entro i termini contrattuali e di legge;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Daniele Bolza



**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 21.10.2024**, in quanto è stata **dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 22.10.2024 al 01.11.2024**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani